

REGOLAMENTO (CEE) N. 1377/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1012/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1012/87 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la vendita sul mercato interno di un determinato quantitativo di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che ai fini della corretta gestione del regime occorre prevedere, per le vendite per le quali il termine di presentazione delle offerte scade nel corso della prima quindicina del mese, un termine più breve per la fissazione del prezzo minimo per la vendita dell'olio da parte dell'AIMA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1012/87 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1987.

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6 »

Il prezzo minimo di vendita per 100 chilogrammi di olio è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato. »

2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7 »

L'AIMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'AIMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 7.